

Allegato 1 alla delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2016

REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

Approvato Con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 25/07/2016

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Finalità
- Art. 2 Oggetto e applicazione
- Art. 3 Definizioni
- Art. 4 Concessioni e autorizzazioni
- Art. 5 Vigilanza
- Art. 6 Sanzioni
- Art. 7 Ottemperanza

TITOLO II **SICUREZZA, QUALITA' E DECORO DELL'AMBIENTE URBANO**

SEZIONE I **DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE**

- Art. 8 Comportamenti vietati
- Art. 9 Altre attività vietate
- Art. 10 Nettezza del suolo e dell'abitato
- Art. 11 Sgombero neve

SEZIONE II **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI DECORO URBANO**

- Art. 12 Manutenzione degli edifici
- Art. 12 bis Oggetti occupanti il suolo pubblico
- Art. 13 Tende su facciate di edifici
- Art. 14 Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici
- Art. 15 Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

SEZIONE III **DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

- Art. 16 Parchi e giardini pubblici

Art. 17 Disposizioni sul verde privato

TITOLO III **MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA**

Art. 18 Disposizioni generali

Art. 19 Attività di servizio

Art. 20 Commercio su spazi ed aree pubbliche

Art. 21 Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area
mercatale e vendita di prodotti stagionali

Art. 22 Operatori del proprio ingegno

Art. 23 Attività economiche occasionali non professionali

Art. 24 Attività artistiche di strada

TITOLO IV **TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

Art. 25 Disposizioni generali

Art. 26 Spettacoli e trattenimenti

Art. 27 Circoli privati

Art. 28 Abitazioni private

Art. 29 Strumenti musicali

Art. 30 Dispositivi acustici antifurto

Art. 31 Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

Art. 32 Utilizzo di prodotti pirotecnici

TITOLO V **MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

Art. 33 Tutela degli animali domestici

Art. 34 Protezione della fauna selvatica

Art. 35 Divieti specifici

Art. 36 Animali molesti

Art. 37 Tenuta cani

Art. 38 Trasporto di animali su mezzi pubblici

Art. 39 Animali liberi

TITOLO VI **NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

Art. 40 Esposizione dei prezzi

Art. 41 Servizi igienici

Art. 42 Amministrazione degli stabili

TITOLO VII **NORME FINALI**

Art. 43 Abrogazioni

Art. 44 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Finalità

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti ed le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

2. Il presente regolamento, inoltre, introduce principi e criteri volti alla conservazione e al miglioramento dell'ambiente urbano, quale bene primario della comunità locale, assicurando adeguati livelli qualitativi che garantiscano la piena fruibilità dello stesso da parte dei cittadini, con particolare riferimento ai beni di interesse storico, artistico, ambientale, monumentale e architettonico, nonché ai beni espressione dei valori di civiltà e delle radici etico-culturali proprie della comunità locale, al fine di promuovere la tutela e la valorizzazione del decoro urbano, sia prescrivendo divieti ed obblighi, che incentivando forme di collaborazione e partecipazione responsabile da parte dei cittadini.

Articolo 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento Comunale di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'articolo 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:

- a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
- b) occupazione di aree e spazi pubblici;
- c) acque interne;
- d) quiete pubblica e privata;
- e) protezione e tutela degli animali;
- f) esercizi pubblici.
- g) decoro urbano

2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento Comunale di Polizia Urbana.

Articolo 3 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato **bene comune** in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

- a) il suolo pubblico, ovvero privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;

- c) le acque interne;
 - d) i monumenti e le fontane;
 - e) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per **fruizione** di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
3. Per **utilizzo** di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.
4. Per **decoro urbano** si intende un'ottimale qualificazione estetica e funzionale dell'habitat cittadino;
5. Per **arredo urbano** si intende l'insieme di oggetti, manufatti e dispositivi necessari alle esigenze di fruizione, decoro e attrattività dello spazio pubblico urbano. Tale insieme si riferisce:
- a) all'abitabilità dello spazio pubblico (a titolo esemplificativo: panchine, tavoli, fontane, elementi artistici, fioriere, portarifiuti, pensiline, ecc.);
 - b) alla viabilità e alla segnaletica (a titolo esemplificativo: semafori, pannelli informativi, cartelli stradali, targhe, paracarri, dissuasori, ecc.);
 - c) ai sistemi di illuminazione pubblica (a titolo esemplificativo: lampioni, fari, ecc.).

Articolo 4 - Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata al Comune.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
5. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi dei commi 1 e 2, dal titolare della concessione o della autorizzazione.
6. Il Comune può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle

condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

Articolo 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge, a personale di altri enti, preposti alla vigilanza.
2. Gli agenti di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 6 - Sanzioni

1. La violazione delle disposizioni del presente Regolamento è punita, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 267/2000, con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad massimo di € 500,00. Pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge 24 novembre 1981 pari ad € 50,00.
2. Ai sensi dell'art. 16 comma 2 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, la Giunta Comunale può determinare un diverso importo del pagamento in misura ridotta, all'interno del limite edittale minimo e massimo previsto.
3. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
4. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
5. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
6. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
7. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

8. In caso di violazione delle norme del presente Regolamento, oltre alle sanzioni pecuniarie previste, consegue la sanzione accessoria della cessazione dell'attività illecita e/o, a seconda dei casi, della rimozione delle opere abusive e del ripristino, a carico del trasgressore. In caso di inottemperanza si procederà all'esecuzione d'ufficio, con addebito delle spese al trasgressore e all'obbligato in solido.

Articolo 7 - Ottemperanza

1. Salvo quanto stabilito da speciali disposizioni, le ordinanze comunali emanate in attuazione di norme statali e regionali o di regolamenti comunali devono essere ottemperate nel termine di adempimento indicato dal singolo provvedimento ovvero, per i provvedimenti che per loro natura non prevedono tale termine, dalla data della loro notificazione o pubblicazione ai sensi di legge.

TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Articolo 8 - Comportamenti vietati

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro urbano è vietato:
 - a) Manomettere, senza preventiva autorizzazione, o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
 - b) imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati visibili dalla pubblica via;
 - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
 - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
 - e) collocare, affiggere o appendere manifesti e/o qualunque altra forma di informazione e/o comunicazione e/o pubblicità fuori degli spazi autorizzati, sui beni comuni di cui all'art. 3 comma 1 e su quelli di arredo urbano di cui all'art. 3 comma 5, in particolare e a solo titolo esemplificativo su alberi, su pali dell'illuminazione pubblica, su paline semaforiche, su cabine elettriche, su cabine telefoniche, ecc., nonché coprire o deteriorare manifesti affissi per concessione dell'autorità comunale. Fa eccezione al divieto di cui alla presente lettera l'installazione di manifesti e altri cartelli informativi in occasione di manifestazioni popolari, ricreative, sociali, culturali e sportive, previa autorizzazione e a condizione che vengano prontamente rimossi al termine dell'evento;

- f) praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g) utilizzare gli impianti o le attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni 14 e comunque in difformità rispetto alle caratteristiche tecnico costruttive del gioco;
- h) lanciare dai veicoli o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- i) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio;
- j) immergersi nelle fontane pubbliche, gettare in esse qualsiasi sostanza o materiale o farne altro uso improprio;
- k) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi;
- l) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
- m) ostruire o deviare il corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- n) ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- o) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
- p) all'interno del centro abitato, accendere fuochi liberi o gettare oggetti accesi nelle strade o nei luoghi soggetti a pubblico passaggio;
- q) affiggere o collocare etichette adesive o altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza la prescritta autorizzazione; ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, pecuniarie ed accessorie il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido;
- r) depositare ovvero collocare nello spazio urbano, come definito dall'articolo 3, comma 1, senza preventiva concessione di suolo pubblico, opuscoli, pieghevoli informativi o pubblicitari, riviste, giornali, stampe ai fini della distribuzione gratuita con modalità self service; nel caso in cui non sia possibile individuare l'autore della violazione, risponderà in solido il legale rappresentante della Società redattrice ovvero in mancanza il soggetto beneficiario della pubblicità.

Articolo 9 - Altre attività vietate

1. A tutela della incolumità, dell'igiene pubblica e del decoro urbano è vietato:
 - a) ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

- b) utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
- c) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
- d) procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
- e) scuotere, spolverare e battere, dai balconi e dalle finestre delle abitazioni prospicienti pubbliche vie e piazze, panni, tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili;
- f) all'interno del centro storico, stendere o appendere per qualsiasi motivo biancheria, panni e simili sui balconi o fuori dalle finestre su facciate prospicienti le pubbliche vie e piazze;
- g) all'interno del centro abitato, allevare suini, bovini, equini, ovini, caprini. E' inoltre vietato, sempre all'interno del centro abitato, allevare qualsiasi specie di animale da cortile (pollame, conigli, anatre, piccioni, tacchini, selvaggina, ecc.) destinato al consumo umano.

Articolo 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali e ad eccezione di eventi o ricorrenze civili o religiose (es. carnevale, infiorate, matrimoni, ecc.), è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a cinque metri.
3. Quando l'attività di cui al comma 2 si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
5. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di strada o marciapiede sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.
6. I proprietari o amministratori o conduttori di immobili collaborano con il Comune nel mantenimento della pulizia del tratto di strada o marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
7. I titolari di esercizi davanti ai quali è frequente la dispersione di rifiuti minuti devono collocare sulla soglia dell'esercizio cestelli di capacità da 50 a 80 litri e travasarne il contenuto con adeguata frequenza. I cestelli muniti di sacchetto, devono essere opportunamente assicurati affinché risulti impedito il rovesciamento, e possono essere collocati, se necessario, sui marciapiedi.

8. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, i cestelli di cui al comma 7, i contenitori per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.

9. Ai titolari di pubblici esercizi è fatto obbligo di posizionare nell'area di pertinenza almeno un posacenere ad uso pubblico. Lo stesso dovrà essere sempre esposto negli orari di apertura al pubblico e il titolare dovrà garantirne al bisogno la vuotatura.

10. Tutti i proprietari, affittuari, conduttori e detentori a qualsiasi titolo di fondi o di fabbricati all'interno del centro abitato debbono:

a) eseguire la pulizia e manutenzione periodica dei fossi, di cigli, di tratti tombinati in prossimità dei passi carrai di proprietà privata attraverso l'asporto di fanghi e detriti rami e rifiuti o qualsiasi altro materiale in modo da favorire il libero deflusso delle acque meteoriche in caso di forti precipitazioni;

b) eseguire lo sfalcio e la manutenzione periodica di aree verdi o inedificate al fine di evitare la formazione di qualsiasi condizione igienica insalubre. In particolare è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato e affastellato tale da poter diventare rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo;

c) far in modo che si eviti l'accumulo di sterpaglia o ramaglie al fine di prevenire gli incendi;

d) provvedere alla pulizia e alla manutenzione di scale, portici, corridoi, cortili, vetrine, giardini, aree private ed orti visibili dalla pubblica via tenendoli costantemente spazzati e sgombri da rifiuti e sporcizia e facendo tutto quanto possibile affinché mantengano un aspetto decoroso ed ordinato, evitando inoltre l'accumulo di materiali che possano creare l'insorgere di problematiche di carattere igienico sanitario, di sicurezza o l'emanazione di odori.

e) provvedere a posizionare idonei dissuasori per evitare lo stazionamento di piccioni sulle facciate prospicienti le pubbliche vie. In caso di mancato adempimento il Comune procederà, previa intimazione, a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà unitamente ad una nota spese al proprietario dell'immobile. Tale intervento sarà realizzato d'ufficio imputando le spese al proprietario dell'immobile.

f) I contenitori per la raccolta dei rifiuti posizionati stabilmente in aree private, visibili dalla pubblica via, devono essere opportunamente schermati.

11. Tutti gli edifici, nelle parti prospicienti la pubblica via, devono essere dotati di canali di gronda e di tubi di discesa delle acque meteoriche, qualora la loro mancanza determini pregiudizio alla normale circolazione dei pedoni. I canali di gronda e i tubi di discesa debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza.

12. Nella esecuzione delle operazioni di pulizia del suolo di pertinenza, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via. Tutti i rifiuti devono essere raccolti e smaltiti nel rispetto delle norme previste dal regolamento comunale di igiene urbana.

13. Al fine di consentire la pulizia meccanizzata degli spazi pubblici, è fatto obbligo ai proprietari o detentori a qualunque titolo di veicoli di qualsiasi tipo di rispettare i divieti di sosta fissi e temporanei a tale scopo istituiti.

Articolo 11 - Sgombero neve

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve, in alcun caso, essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.

2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando si renda necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
5. Alla rimozione della neve dai passi carrabili e dagli accessi pedonali devono provvedere i loro utilizzatori.
6. Il Sindaco con propria specifica ordinanza può disporre obblighi per i proprietari, amministratori e conduttori di immobili, relativamente allo sgombero della neve dai marciapiedi.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, ed il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.

SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE E DI DECORO URBANO

Articolo 12 - Manutenzione degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici privati le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione ed hanno l'obbligo di procedere periodicamente alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. Gli stessi proprietari hanno l'obbligo di procedere periodicamente alla manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture degli ambienti porticati, delle gallerie, degli infissi, delle serrande e degli elementi accessori e complementari.
2. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate e degli altri elementi indicati al comma 1, il Comune, con apposito provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, può ordinare ai proprietari di procedere, entro un termine ritenuto congruo, al ripristino in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici. In caso di mancato adempimento, il Comune procederà a redigere apposita perizia per l'intervento e la notificherà, unitamente ad una nota spese, al proprietario dell'immobile, procedendo all'esecuzione d'ufficio, imputando le spese al proprietario dell'immobile.

Articolo 12 bis - Oggetti occupanti il suolo pubblico

1. Fatta salva la tipologia dei tavoli, delle sedie e degli ombreggianti posizionati sul suolo pubblico dalle attività commerciali e dai pubblici esercizi, previa autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, gli unici materiali utilizzabili per oggetti a scopo ornamentale (panchine, fioriere, balaustre ecc.) sono la terracotta nel suo colore originario, il ferro e la ghisa

nei colori “acciaio corten”, grigio antracite e marrone RAL 8017, legno nei colori effetto legno rovere scuro e RAL 8017.

2. Chiunque ponga su suolo pubblico oggetti a scopo ornamentale, deve provvedere alla loro corretta manutenzione ed alla loro pulizia, nonché alla pulizia dell’area immediatamente circostante. Qualora tali oggetti vengano posti in coincidenza con attività stagionali, alla conclusione delle stesse, chi li ha posizionati dovrà provvedere a rimuoverli, curando anche il ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese.

Articolo 13 - Tende su facciate di edifici

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali e comunali, in ogni edificio, sulle facciate che prospettano direttamente verso la pubblica via o spazi pubblici, è consentito collocare tende di tessuto, conformi alle normative vigenti.

2. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali e comunali, in ogni edificio, sulle facciate interne che si affacciano sul suolo privato, o su una porzione di suolo di esclusiva pertinenza condominiale, è consentito collocare tende di qualsiasi tipologia e colore.

3. Il Comune con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonico o ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 1 ovvero essa è subordinata all'autorizzazione dell'Amministrazione Comunale o al rispetto di specifiche prescrizioni.

4. La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Articolo 14 - Installazione delle antenne paraboliche per ricezione sugli edifici

1. Il presente articolo intende disciplinare, attraverso la definizione dei criteri di collocazione degli impianti ed in ottemperanza alla Legge 249 del 31 luglio 1997, articolo 3 comma 13, l'installazione delle antenne paraboliche per ricezione sull'intero territorio comunale, per minimizzarne l'impatto visivo e ambientale.

2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.

a) tutti i proprietari o possessori di immobili esistenti o di nuova costruzione, con qualsiasi destinazione d'uso, se intendono dotarsi di un impianto satellitare dovranno dotarsi di antenne collettive centralizzate;

b) la loro installazione non è soggetta ad autorizzazione amministrativa, se non implica opere di carattere edile ai fini dell'installazione;

c) in tutti gli immobili possono essere ammesse, per singole esigenze, anche antenne non collettive, in quanto il proprietario o il possessore di una unità abitativa - in un condominio nel quale non si raggiunga la maggioranza prevista per l'installazione di una antenna collettiva - ha il diritto di poter ricevere il segnale satellitare;

d) particolari esigenze di puntamento dell'antenna parabolica possono consentire l'installazione individuale, anche alla presenza di una antenna collettiva condominiale;

- e) le parabole devono presentare, in tutti i casi, una colorazione capace di mimetizzarsi con quella del manto di copertura, della facciata o dell'ambiente, a seconda del posizionamento, oppure essere in materiale trasparente;
- f) i convertitori e i relativi supporti ed aste devono anch'essi avere una colorazione simile a quella dell'antenna di ricezione satellitare;
- g) in tutti i casi e in tutti gli edifici le antenne - sia condominiali, che singole - andranno posizionate sul tetto degli edifici nel lato considerato "interno o verso cortile" dal Regolamento di Condominio;
- h) qualora questa soluzione fosse tecnicamente impraticabile, l'antenna parabolica potrà essere posta eccezionalmente sul lato del tetto verso strada dell'edificio;
- i) nel caso la soluzione ordinaria del punto g) e quella eccezionale del punto h) fossero tecnicamente irrealizzabili e fosse necessario posizionare l'antenna in altra parte del fabbricato, dovrà essere presentata domanda all'Ufficio comunale competente con allegata relazione - redatta da un installatore in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 22/01/2008 n. 37 e s.m.i., oppure da tecnico abilitato - che dimostri l'impossibilità' delle posizioni prescritte e opportuna documentazione fotografica;
- l) le parabole dovranno avere come dimensione massima un diametro di cm. 150. Oltre tale dimensione si deve fare riferimento alle normative vigenti. Il supporto di appoggio (distanza tra piano di collocazione e bordo inferiore della parabola) non potrà essere maggiore di cm. 50;
- m) le antenne paraboliche non devono sporgere dal perimetro del tetto stesso e non devono sporgere oltre il punto più alto del tetto (colmo) per più di cm. 100;
- n) per i tetti piani l'altezza massima ammessa è determinata dal supporto di appoggio (massimo cm. 50) e dalla parabola (massimo cm. 150);
- o) per ogni condominio possono essere installate più antenne, di massima una per ogni posizione orbitale, a condizione che siano raggruppate tutte in un'unica zona della copertura;
- p) la distribuzione alle singole unità interne degli edifici dovrà avvenire attraverso canalizzazioni interne;
- q) è vietata - a meno di fondati motivi di interesse generale da parte di enti od organizzazioni pubbliche - l'installazione di antenne paraboliche in contrapposizione visiva ad edifici o zone di rilevante valore storico - artistico, in contrasto con l'armonia ambientale e paesaggistica e nelle aree soggette a vincoli di diversa natura (D.Lgs. 42/2004) e altre leggi di tutela. In questi casi la proprietà dovrà ottenere il nulla-osta dagli Enti preposti;

3. Per antenna parabolica si intende l'apparato tecnologico atto alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive e alla ricezione di servizi via satellite, compresa la loro distribuzione all'interno dei singoli edifici.

4. Sono escluse dal presente articolo le antenne paraboliche atte alla trasmissione di servizi via satellite, che dovranno essere regolamentate a parte.

Articolo 15 - Criteri di sicurezza per l'installazione di impianti di g.p.l. per uso domestico e per l'esercizio di depositi di gas combustibile

1. Salvo quanto espressamente disposto dalla legislazione e dalle norme speciali in materia, è vietato tenere nell'abitato materiali esplosivi, infiammabili e combustibili per l'esercizio della minuta vendita, nonché depositi di gas di petrolio liquefatti superiori a mc. 13, senza autorizzazione dell'Autorità Comunale.
2. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili liquidi o gassosi devono essere a piano terreno, con ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
3. I depositi e magazzini di gas compressi in bombole di capienza superiore ai 1000 mc. dovranno essere tenuti fuori dal centro abitato.
4. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo n. 2 bombole di g.p.l. per una capacità complessiva non superiore a kg. 20, ovvero di massimo n. 1 bombola se di capacità complessiva pari a kg. 15.

SEZIONE III - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Articolo 16 – Parchi e giardini pubblici

1. Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato:
 - a) l'accesso a tutti i veicoli a motore, ad eccezione di quelli destinati alla manutenzione;
 - b) danneggiare la vegetazione;
 - c) procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
 - d) calpestare le aiuole;
 - e) arrampicarsi sulle piante;
 - f) il gioco della palla, se lo stesso per tipologia e modalità possa arrecare disturbo agli altri utenti del giardino e/o arrecare danno alle strutture ivi esistenti;
 - g) bivaccare e occupare i sedili e le panchine se non per scopo di riposo temporaneo;
 - h) utilizzare i giochi riservati ai bambini da parte delle persone maggiori di anni 14 e comunque in difformità rispetto alle caratteristiche tecnico costruttive del gioco;
 - i) introdurre cani nei parchi e giardini pubblici attrezzati per il gioco dei bambini;
 - l) accendere fuochi di qualsiasi genere ad eccezione che nelle strutture allo scopo destinate o nelle circostanze debitamente autorizzate;
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

Articolo 17 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico

transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami per modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà privati confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.

3. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.

TITOLO III - MESTIERI E ATTIVITA' DI STRADA

Articolo 18 - Disposizioni generali

1. L'esercizio dei mestieri di strada è consentito nel rispetto delle leggi e dei regolamenti in vigore ed in armonia con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, pubblica sicurezza, viabilità, quiete pubblica, tutela dell'ambiente e del decoro cittadino.

2. Il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni amministrative ove previste dal presente Regolamento, per l'esercizio dei mestieri di strada è subordinato all'assenza di morosità da parte del richiedente nei confronti del Comune, per debiti relativi al mancato pagamento di canoni, tasse o sanzioni amministrative esecutive, afferenti l'esercizio dell'attività' stessa.

3. Non si considera moroso il richiedente che aderisca ad un piano di rateazione dei debiti pregressi e provveda al versamento della prima rata.

4. Ogni attività consentita deve essere svolta nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di iscrizione a registri ed albi ed in materia fiscale, tributaria e previdenziale.

5. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente le attività oggetto del presente Titolo in specifiche zone in occasione di particolari eventi.

Articolo 19 - Attività di servizio

1. Le piccole attività di servizio e le attività di servizio, esercitate in forma ambulante, che si connotano per la produzione diretta di manufatti o di servizi sono consentite nel rispetto delle norme vigenti.

2. Tali attività non sono soggette alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici quando l'esercizio del mestiere non comporta l'utilizzo di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività' stessa ed è esercitato:

a) in un'area non superiore a quattro metri quadrati;

b) nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali l'attività dovrà essere spostata di almeno trecento metri lineari;

c) nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme regolamentari in materia di viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale, al fine di evitare intralcio alla viabilità determinato da attività quali, ad esempio, quella di lavavetri.

3. Tali attività non possono avere svolgimento nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse, che verranno individuate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 20 - Commercio su spazi ed aree pubbliche

1. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica è subordinato al possesso dei titoli abilitativi previsti dalla normativa regionale vigente in materia.

2. L'esercizio dell'attività di commercio su area pubblica in forma itinerante è vietata nelle zone cittadine di particolare interesse storico artistico e ambientale o di altro rilevante pubblico interesse individuate con provvedimento dell'Amministrazione comunale.

3. A tutela della igienicità dei prodotti alimentari posti in vendita ed a salvaguardia della incolumità personale, la sosta non è consentita in aree non opportunamente pavimentate e, comunque, in prossimità di scavi o cantieri o altre fonti di polverosità o di esalazioni dannose. Per gli stessi scopi la sosta non è consentita ad una distanza inferiore a metri 100 dai servizi igienici e a metri 200 dai depositi di rifiuti.

Articolo 21 - Vendita o somministrazione con concessione di posteggio fuori area mercatale e vendita di prodotti stagionali

1. L'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio o di somministrazione su area pubblica non mercatale, esercitata con esposizione della merce su banchi mobili e su veicoli attrezzati eventualmente dotati di piedini stabilizzatori, è subordinato al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e della correlativa concessione di posteggio.

2. La vendita al dettaglio su area pubblica o equiparata di prodotti stagionali quali cocomeri, meloni, pomodori da conserva e uva da vino, frutti di stagione e caldarroste è subordinata al possesso della prescritta autorizzazione commerciale e concessione di posteggio.

Articolo 22 - Operatori del proprio ingegno

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:

- disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
- scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico.

2. Per l'esercizio di dette attività deve essere richiesta la concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è necessaria l'autorizzazione commerciale ai sensi delle leggi vigenti.

3. Con apposita deliberazione della Giunta Comunale saranno individuate le aree e gli spazi destinati, i criteri e le modalità di assegnazione dei posteggi.

4. Viene istituito un registro degli operatori del proprio ingegno con iscrizione obbligatoria per l'ottenimento della concessione di occupazione suolo pubblico.
5. Non sono considerati operatori del proprio ingegno, e sono quindi soggetti alla disciplina del commercio su aree pubbliche, chi vende od espone alla vendita al dettaglio opere non prodotte personalmente o di tipo seriale.
6. Non sono considerati operatori del proprio ingegno e quindi non possono essere autorizzati allo svolgimento dell'attività' su area pubblica, coloro che speculano sull'altrui credulità' o pregiudizio come indovini, cartomanti, chiromanti, giochi di sortilegio, esorcismi e simili.

Articolo 23 - Attività economiche occasionali non professionali

1. Nell'ambito di manifestazioni tradizionali e di mercatini tematici regolarmente istituiti ai sensi delle norme vigenti o in altre aree individuate con apposito provvedimento della Giunta Comunale, è consentita l'attività' di vendita e scambio da parte di operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati. Le modalità di partecipazione e le relative procedure amministrative sono disciplinate da appositi regolamenti comunali.

Articolo 24 - Attività artistiche di strada

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, cantanti, suonatori, musicisti, ritrattisti, o similari.
2. L'esercizio dell'attività' artistica di strada non è soggetta alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici solo quando è esercitata:
 - nello stesso luogo per una durata non superiore a due ore, trascorse le quali un'eventuale nuova esibizione dovrà avvenire a non meno di 200 metri lineari di distanza o a non meno di due ore dalla fine della precedente esibizione;
 - senza l'impiego di palcoscenico, platea, sedute per il pubblico e attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività' stessa;
 - con strumenti tali da non occupare complessivamente un'area superiore a metri quadrati quattro;
 - nel pieno rispetto delle disposizioni del Codice della strada e delle norme vigenti in materia di igiene, viabilità, sicurezza stradale, circolazione veicolare e pedonale.
3. Le esibizioni di cantanti, suonatori e simili dovranno svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e ambientale.
4. Qualora le esigenze delle esibizioni comportino modalità diverse da quanto sopraesposto, in relazione ai tempi, ai luoghi o alle attrezzature, gli artisti di strada dovranno essere in possesso di licenza di pubblica sicurezza e di concessione per l'occupazione di suolo pubblico.
5. L'esercizio delle attività artistiche di strada non è consentito nelle aree individuate da apposito provvedimento della Giunta Comunale.

TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Articolo 25 - Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Unica Regionale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. Restano valide le norme contenute nel piano di zonizzazione acustica approvato dal Comune.

Articolo 26 - Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Articolo 27 - Circoli privati

1. Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le prescrizioni di cui all'articolo 28, commi 1 e 2.

Articolo 28 - Abitazioni private

1. Nelle abitazioni private non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai due commi seguenti.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni che possano disturbare i vicini non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini. La disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici di somministrazione, specie se ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

Articolo 29 - Strumenti musicali

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 12 alle ore 15 e dalle ore 21 alle ore 9, salvo idonea insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

Articolo 30 - Dispositivi acustici antifurto

1. Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
2. La disposizione del comma 1 vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 31 - Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore

1. Fermi restando i limiti previsti dall'articolo 155 del D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della strada", nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.

Articolo 32 - Utilizzo di prodotti pirotecnici

1. E' tassativamente vietato far esplodere materiali pirotecnici e similari:
 - a) nelle aree pubbliche, nonché in quelle private se ciò produca conseguenze di qualsiasi genere o natura che si ripercuotano sugli spazi pubblici.
 - b) in tutti i luoghi, coperti o scoperti, pubblici o privati, in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo;
 - c) all'interno di asili, scuole, ospedali, case di cura, comunità varie, uffici pubblici e ricoveri di animali, nonché entro un raggio di 200 metri da tali strutture.
2. Sono esclusi dal divieto di cui al presente articolo gli spettacoli pirotecnici realizzati dalle ditte specificatamente autorizzate a norma dell'art. 57 del Testo Unico delle Leggi in materia di Pubblica Sicurezza, R.D. 18 giugno 1931 n.773.

TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Articolo 33 - Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E' vietato abbandonare animali domestici.

3. E' vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.

Articolo 34 - Protezione della fauna selvatica

1. E' fatto divieto di detenere in strutture private specie selvatiche proibite dalla normativa internazionale a tutela delle stesse.
2. Chi detiene specie selvatiche consentite deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o di raccapriccio per i terzi.

Articolo 35 - Divieti specifici

1. A rispetto e a tutela degli animali, è fatto divieto, in tutto il territorio comunale, di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
2. E' vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie.

Articolo 36 - Animali molesti

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
2. Gli agenti di polizia locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1 al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

Articolo 37 – Tenuta cani

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscrivere gli stessi all'anagrafe canina.
2. Ferme restando le disposizioni per la profilassi della rabbia, a tutela della incolumità pubblica e privata, i cani devono sempre essere condotti al guinzaglio da persona in grado di controllare l'animale e, se di taglia grande o di indole mordace, anche muniti di museruola, qualora condotti in luoghi frequentati o su richiesta delle autorità competenti; a tal fine i proprietari, i detentori o i conduttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane nei casi descritti.
3. E' fatto obbligo ai proprietari, ai detentori e ai conduttori di cani di impedire agli stessi di vagare in luoghi pubblici o aperti al pubblico, negli esercizi commerciali, nei pubblici esercizi ed ovunque si possa liberamente accedere.
4. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno e la detenzione deve avvenire in maniera tale che sia garantita la sicurezza dei terzi e non vengano arrecati danni alle persone.
5. La detenzione di cani in luoghi pubblici e privati deve avvenire osservando tutte le necessarie norme di igiene, illuminazione e benessere animale, assicurando la pulizia giornaliera dell'area.
6. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni, quando siano condotti in spazi pubblici o privati aperti all'uso pubblico, di essere muniti di

idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni e di provvedere all'immediata e completa pulizia mediante asportazione delle stesse.

7. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.

8. In caso di situazioni e circostanze eccezionali, possono essere determinate con ordinanza sindacale, più particolari e specifiche disposizioni, anche di carattere temporaneo od eccezionale.

Articolo 38 - Trasporto di animali su mezzi pubblici

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.

Articolo 39 - Animali liberi

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI

Articolo 40 - Esposizione dei prezzi

1. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Articolo 41 - Servizi igienici

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici, conformi alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene, da tenersi a disposizione dei frequentatori.

Articolo 42 - Amministrazione degli stabili

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo e l'indirizzo dell'Amministratore.

TITOLO VII - NORME FINALI

Articolo 43 – Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il preesistente Regolamento di Polizia Urbana, nonché tutti le ordinanze, gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

Articolo 44 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 15/10/2016.